

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/19_2024

Losanna, 18 aprile 2024

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 5 marzo 2024 ([2C 698/2021](#))

Diritto dei cartelli: accolto il ricorso di Swisscom

Il Tribunale federale accoglie il ricorso di Swisscom in relazione a una decisione della Commissione della concorrenza (COMCO) del 2015. La COMCO aveva inflitto a Swisscom una sanzione di oltre 7 milioni di franchi per violazione della legge sui cartelli nell'ambito di un pubblico concorso indetto dalla Posta Svizzera nel 2008. Il Tribunale federale annulla la sentenza con cui il Tribunale amministrativo federale aveva ampiamente confermato la decisione della COMCO.

Nel 2008 la Posta ha indetto un pubblico concorso per l'installazione e la gestione di una rete "Wide Area Network" (WAN) per le sue circa 2300 sedi, aggiudicando la commessa a Swisscom. Sunrise, offerente scartata, ha successivamente denunciato Swisscom alla COMCO. Nel 2015 la COMCO è giunta alla conclusione che Swisscom ha violato la legge sui cartelli per abuso di posizione dominante sul mercato. Concretamente, è stato rimproverato a Swisscom di aver imposto prezzi inadeguati a Sunrise e alla Posta e di aver praticato una forbice tariffaria nei confronti di Sunrise. La COMCO ha quindi inflitto a Swisscom una sanzione di 7,9 milioni di franchi. Nel 2021 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di Swisscom nei suoi punti essenziali, riducendo tuttavia la sanzione a 7,5 milioni di franchi.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso di Swisscom e annulla la decisione impugnata. Nella sua sentenza, conferma in primo luogo che Swisscom disponeva di una posizione dominante sul mercato determinante. Tuttavia, Swisscom non ha imposto prezzi inadeguati né a Sunrise né alla Posta. In entrambi i casi manca già di per sé l'aspetto

dell'"imposizione". Swisscom si è comportata correttamente nel fissare i prezzi dei suoi servizi preliminari, da cui Sunrise dipendeva. Inoltre, in questo contesto è importante prendere in considerazione il quadro giuridico definito dalla legge sulle telecomunicazioni. Non è peraltro stato dimostrato che i prezzi applicati da Swisscom per i suddetti servizi preliminari fossero inadeguati o esageratamente eccessivi. Per quanto riguarda la Posta, il prezzo dell'aggiudicazione non è stato fissato unilateralmente da Swisscom, bensì è stato il risultato di una trattativa. Mancherebbe peraltro anche l'elemento dell'inadeguatezza del prezzo, in quanto il prezzo dell'aggiudicazione di Swisscom e il suo margine di profitto non sono da considerarsi eccessivi. Non si ravvisa infine un comportamento abusivo da parte di Swisscom nemmeno nel senso di una pratica di forbice tariffaria nei confronti di Sunrise.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza* > *Giurisprudenza (gratuito)* > *Altre sentenze dal 2000* > inserendo [2C_698/2021](#).